

Note sul “Decreto Rumore” nuovo Titolo V-bis del D.Lgs. 626/94

di Ing. GUIDO ANELLI

Premessa

Lo scorso **29 marzo 2006** il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore, introducendo limitate modifiche rispetto allo schema approvato in data 10 novembre 2005.

Il nuovo decreto legislativo abroga il D.Lgs. 277/91 ed introduce un titolo V-bis al D.Lgs. 626/94 (che diviene la nuova normativa di riferimento per quanto riguarda i nuovi requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro) ed abroga il precedente D.Lgs. 277), quando entrerà in vigore.

Il nuovo D.Lgs. è in fase di pubblicazione sulla G.U.¹ e interviene in modo innovativo, rispetto al D.Lgs. 277/91, per quanto concerne:

- il campo di applicazione,
- i valori limite ed i valori che fanno scattare l'azione,
- la valutazione dei rischi,
- la segnalazione dei luoghi di lavoro,
- la sorveglianza sanitaria,
- i dispositivi di protezione individuale,
- l'informazione e la formazione dei lavoratori,
- i metodi e gli strumenti di misura,
- le sanzioni.

In questa sede, ci soffermiamo nell'analisi dei soli profili normativi che presentano maggiori criticità'.

**Per essere sempre informato:
→ <http://www.amblav.it>**

¹ Alla data di pubblicazione della presente nota (20/04/2006)

Valori limite e valori che fanno scattare l'azione

Il nuovo decreto legislativo prevede dei **valori limite di esposizione** (livelli di esposizione il cui superamento e' vietato) e dei **valori superiori ed inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione** (valori a partire dai quali devono essere attuate specifiche misure di tutela per isoggetti esposti). Questi valori sono relativi alla esposizione giornaliera [$L_{EX,8h}$], con cio' confermando quanto previsto dal D.Lgs. 277/91, ma, anche, alla pressione acustica di picco [p_{peak}]², per la quale il medesimo decreto legislativo, invece, non prevede ne' valori limite ne' valori che fanno scattare l'azione³.

Se, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che i valori superiori di azione sono superati, la nuova normativa prescrive al datore di lavoro di elaborare ed applicare un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore.

Valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare l'azione		
	$L_{EX,8h}$	P_{peak}
Valore limite di esposizione	87 dB(A)	140 dB(C)
Valore superiore di esposizione che fa scattare l'azione	85 dB(A)	137 dB(C)
Valore inferiore di esposizione che fa scattare l'azione	80 dB(A)	135 dB(C)

L'art. 49-septies, comma 2, del decreto dispone che il datore di lavoro tenga conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dai lavoratori ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

L'aver legato i valori limite di esposizione all'effetto dei d.p.i. uditivi rappresenta sicuramente la piu' rilevante novita' ma, anche, la principale criticita' della nuova normativa.

Si puo' osservare, a tale proposito, che

- per applicare i valori limite di esposizione si deve accettare che i valori di attenuazione dei d.p.i. uditivi ottenuti in laboratorio e forniti dal costruttore siano gli stessi che i d.p.i. forniscono nell'ambiente di lavoro, e questo non sempre e' vero;
- applicare il valore limite di 87 dB(A), tenendo conto dell'attenuazione dei d.p.i. uditivi, significa, aggiungendo a tale valore almeno 25 dB(A) (tipica attenuazione di d.p.i. uditivi) avere un livello ambientale di circa 112 dB(A), valore estremamente elevato ed, in pratica, difficilmente riscontrabile, tenendo anche conto del fatto che esso e' riferito ad una grandezza da calcolarsi come media giornaliera;

² La pressione acustica di picco e' definita come il valore massimo della pressione acustica istantanea.

³ Il D.Lgs. 277/91 prevede, relativamente ai valori della pressione acustica istantanea, l'obbligo di segnalare i luoghi di lavoro che possono comportare il superamento di 140 dB di pressione acustica istantanea (art. 41) e l'obbligo di comunicare all'organo di vigilanza le misure tecniche ed organizzative applicate, in caso di superamento di 140 dB di pressione acustica istantanea, al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (art. 45).

- la norma UNI EN 458:2005 "Protettori dell'udito. Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione. Documento guida" considera insufficienti quei d.p.i. uditivi che espongono già ad un rumore all'orecchio superiore a 85 dB(A), valore inferiore agli 87 dB(A) introdotti dal nuovo decreto;
- attribuire rilevanza al solo utilizzo dei d.p.i. uditivi per valutare il rispetto dei valori limite di esposizione non esonera il datore di lavoro dall'eliminare i rischi alla fonte o dal ridurli al minimo; a questo proposito, l'art. 41 del D.Lgs. 626/94 prevede, infatti, che i d.p.i. debbano essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

La valutazione dei rischi

- Alla luce della nuova normativa, sicuramente più approfondita e dettagliata dovrà essere la **valutazione dei rischi** rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 277/91. Il decreto prevede, infatti, che il datore di lavoro, nell'ambito del processo di valutazione, deve prendere in considerazione, oltre al livello, al tipo ed alla durata dell'esposizione, anche
- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature di lavoro e l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Se a seguito della valutazione, ed in questo caso non vi sono modifiche rispetto all'art. 40 del D.Lgs. 277/91, si può ritenere che l'esposizione giornaliera al rumore sia superiore ad 80 dB(A), la valutazione comprende anche la misura dei livelli di rumore. Tale obbligo viene, però, esteso dal decreto anche quando possono essere superati i 135 dB(C) di pressione acustica di picco. Inoltre, mentre l'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 277/91, prescrive che la valutazione venga programmata ed effettuata ad opportuni intervalli, senza specificare una cadenza precisa, la nuova normativa prevede che la valutazione e le misurazioni vengano programmate ed effettuate almeno ogni quattro anni⁴.

⁴ Rimane in ogni caso l'obbligo di effettuare una nuova valutazione dei rischi in occasione di mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità'.

Dispositivi di protezione individuale

I dispositivi di protezione individuale dell'udito, a differenza di quanto previsto dall'art. 43, del D.Lgs. 277/91, dovranno essere forniti dal datore di lavoro ai lavoratori quando vengono superati i valori inferiori che fanno scattare l'azione, cioè 80 dB(A) e 135 dB(C), mentre dovranno essere fatti indossare ai lavoratori nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o maggiore ai valori superiori che fanno scattare l'azione, cioè 85 dB(A) e 137 dB(C).

Il nuovo decreto perde l'occasione di fare chiarezza per quanto concerne i criteri di selezione, uso, cura e la manutenzione dei d.p.i. uditivi non apportando modifiche al decreto 2 maggio 2001. Questo decreto fa, infatti, riferimento alla vecchia norma UNI EN 458 del 1995 che è, però, stata sostituita con modifiche dalla norma del 2005, lasciando insoluta la questione circa quale normativa si debba applicare.

Sanzioni

Il nuovo decreto legislativo mutua le sanzioni previste dal D.Lgs. 626/94 prevedendo, in via alternativa, l'arresto, non contemplato tra le sanzioni del D.Lgs. 277/91, o l'ammenda. In generale le ammende considerate dalla nuova normativa sono inferiori a quelle previste dal D.Lgs. 277/91.

Entrata in vigore

L'entrata in vigore è differenziata (Art. 7):

- le disposizioni di cui agli **articoli 2 (Titolo V-bis) e 3 (sanzioni)** si applicano trascorsi **sei mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi i settori sotto riportati.
- per il settore della **navigazione aerea e marittima**, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore **entra in vigore il 15 febbraio 2011**.
- per i settori **della musica e delle attività ricreative**, le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano **a decorrere dal 15 febbraio 2008**.

A decorrere **dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le disposizioni** di cui al **Capo IV del D.Lgs. 277/91**. Inoltre limitatamente al danno uditivo, **non si applica l'articolo 24 del DPR 303/56; è soppressa la voce "rumori"** nella Tabella allegata allo stesso decreto n. 303/56.

**Per essere sempre informato:
→ <http://www.amblav.it>**